

REP. N. 14580

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI IN REGIONE CAMPANIA. “GRANDE PROGETTO LA BANDIERA BLU DEL LITORALE DOMITIO” LOTTO N.1 CIG 75450693E8- CUP MASTER I53E12000080009.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell’ art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 0639032 del 23/10/2019 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, nella persona dell’Ing. Sergio Negro, responsabile *ad interim* dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” (già Ufficio speciale “Grandi Opere” e

così rinominato ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16), nato _____ ; domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 68 del 15/5/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge 241/90 nonché dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 62/2013, con nota prot. n. 587777 del 2/10/2019 conservata agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale";

2. l'Associazione Temporanea di Imprese, di seguito denominata ATI, di cui è capogruppo mandataria la Società Ares s.r.l. con sede in Aversa alla Via Onofrio Marchione n. 24, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 01496950898, nella persona del sig. Lombardi Luigi, nato _____ nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società mandataria e domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Verificato dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere" che la predetta ATI si è costituita in data 18 marzo 2019, per atto pubblico, repertorio n. 1838 e raccolta n. 833, dal dottor Francesco Rizzo di Eugenio, Notaio in Afragola con lo studio alla Via Gioacchino Rossini n. 34, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola dalle seguenti società:

1) Società Ares. s.r.l., (società mandataria) con sede legale in Aversa (Ce), alla Via Onofrio Marchione n. 24, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Caserta n. 01496950898;

2) Società “Archeo&Restauri s.r.l.”, con sede legale in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n. 50, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Napoli 06696531216.

Verificata dall’Ufficio Speciale “Grandi Opere” la regolarità della visura camerale del 18/7/2019, (documento n. T 322797662), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società “Ares. S.r.l.” è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 22/4/2008, codice fiscale e P. IVA n. 01496950898, R.E.A. CE - 243809.

Verificata dall’Ufficio Speciale “Grandi Opere” la regolarità della visura camerale del 18/7/2019, (documento n. T 322796993), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società “Archeo&Restauri s.r.l.” è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/7/2010, codice fiscale e P. IVA n. 06696531216, R.E.A. NA 832704.

Verificato dall’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e ss.mm.ii., che la Società “Archeo&Restauri” risulta iscritta dal 3/5/2017 negli elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizio non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) per le categorie VI e VII e che la predetta Società ha effettuato la richiesta per il rinnovo della iscrizione.

Verificata dall’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, per la Società “Ares s.r.l.” la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia prot. n. CEUTG 98365 del 30/10/2018, in cui si

informa che a carico della suindicata società e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., né le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere" la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società "Ares. S.r.l." con prot. INAIL 17790903 del 16/8/2019 con scadenza 14/12/2019 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere" la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società "Archeo&Restauri S.r.l." con prot. INAIL 17276547 del 4/7/2019 con scadenza 1/11/2019 da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro zero, così come risulta dalla nota prot. n. 641136 del 24/10/2019 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere".

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con decreto provveditoriale n. 32279 dell'8.10.2014, la Stazione Unica Appaltante del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise (di seguito denominato Provveditorato Interregionale), delegata dall'Agenzia Regionale Difesa del suolo (di seguito denominata Arcadis), ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'intervento Grande Progetto "La Bandiera Blu del Litorale

- Domitio” (di seguito denominato Grande Progetto Bandiera Blu);
- con contratto rep. n. 14516 del 19/12/2017 è stata affidata la realizzazione del “Grande Progetto La Bandiera Blu del Litorale Domitio - lotto 1 - Comuni Di Carinola, Francolise, Cellole, Sessa Aurunca”, al RTI formato dalle Società “Consorzio Stabile Infratech” (mandataria), con sede legale in Napoli, alla via Brecce a Sant’Erasmus n. 112/114 e dalla “Società Veolia Water”, con sede legale in Milano, alla via Lampedusa n. 13”;
 - in aggiunta, con determinazione n. 316 del 29/7/2016 è stata indetta una conferenza di servizi dalla soppressa ARCADIS - Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo (i cui compiti, attività e funzioni sono stati trasferiti in titolarità all’Ufficio Speciale “Grandi Opere”) al fine dell’ottenimento dei pareri e nulla osta necessari alla approvazione della progettazione definitiva formulata del predetto raggruppamento;
 - con provvedimento n. 410 del 28 settembre 2016 il Direttore Generale della soppressa Agenzia determinava la positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi e prendeva atto del parere vincolante reso in data l’11/9/2015 (acquisito agli atti del protocollo della Soppressa Agenzia in data 10/2/2016 n. 1500) dalla “Soprintendenza Archeologia della Campania” che prescriveva, come condicio sine qua non, che tutte le opere che interessano il sottosuolo dovessero essere effettuate con l’assistenza scientifica di professionisti archeologi, in linea con quanto previsto dalla Circolare n. 10 del 15/6/2012 del “Ministero per i Beni e le attività culturali”, circolare

attuativa degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- al fine di ottemperare alla prescrizione della Soprintendenza Archeologia della Campania, è risultato necessario avviare le procedure a contrarre inerente l'affidamento dell'incarico di assistenza scientifica di professionisti archeologi a tutte le opere di scavo che interessano il sottosuolo durante l'esecuzione del Grande Progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio":
- lotto funzionale 1 nei comuni di Carinola, Francolise, Cellole, Sessa Aurunca (CE), per un importo a base di gara pari a Euro 300.000 e Euro 66.000 per l'I.V.A.;
- lotto Funzionale 2 – nei Comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno (Ce) per un importo a base di gara pari a Euro 201.000 e Euro 44.200 per l'I.V.A.;
- Con decreto n. 48 del 21.03.2018 è stata autorizzata una procedura di gara aperta per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale per l'affidamento dei predetti servizi con unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli art. 54, comma 3 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con offerta economicamente più vantaggiosa;
- con il medesimo decreto è stato nominato ai sensi dell'art.31 D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico - Direttore dell'Esecuzione del procedimento in parola;
- che con nota prot. n. 513323 del 3/8/2018 l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso il prescritto parere sullo schema dell'Accordo Quadro, i cui rilievi sono stati interamente recepiti nel presente contratto dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere";

- con Decreto n. 18 del 17/1/2019 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" è stata aggiudicata la gara di cui al presente Accordo Quadro all'ATI, con un ribasso offerto pari al 25,23%;
- che con decreto n. 151 dell'11/10/2019 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" è stato approvato lo schema del presente Accordo Quadro ed è stato autorizzato l'impegno per il pagamento del corrispettivo del presente contratto pari a Euro 224.310,00 (duecentoventiquattromilatrecentodieci/00) oltre IVA sugli esercizi finanziari 2019/2020/2021, capitolo UO6372.
- la spesa derivante dal presente Accordo Quadro è finanziata con i fondi POR FESR 2014/2020, ed è stata assegnata con D.G.R. n 150 del 13.03.2018, all'Ufficio Speciale "Grandi Opere".

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi elencata, in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi, l'offerta tecnica e l'offerta economica. Tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina è conservata presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad

infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Consenso e Oggetto del contratto.

La Regione affida all'ATI, che accetta, l'esecuzione di tutti i servizi di assistenza scientifica archeologica alle opere interessanti il sottosuolo, da espletarsi attraverso l'attività di sorveglianza archeologica agli scavi e al movimento terra relative agli interventi del Grande Progetto: "La Bandiera Blu del Litorale Domitio" Lotto 1. Le prestazioni del presente Accordo Quadro devono essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facoltà della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Art. 3 - Disposizioni generali.

Le prestazioni del presente Accordo Quadro devono essere definite nel dettaglio dalle indicazioni che di volta in volta, e in base alle proprie necessità, verranno precisate dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione nei singoli contratti attuativi, nei quali verrà precisato l'oggetto esatto delle prestazioni di servizi, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e personale coinvolto nelle attività).

Le prestazioni dei singoli contratti attuativi, ove necessario, comprenderanno anche la predisposizione di indagini archeologiche integrative e la redazione di relazioni archeologiche preventive nonché la redazione di report settimanali ed elaborazioni grafiche degli elaborati e dei documenti necessari previsti dalle

vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti attuativi non sono predeterminate nel numero ma saranno individuate dalla Regione in fase attuativa del presente Accordo Quadro.

Tali contratti attuativi saranno stipulati con l'ATI a mezzo di scrittura privata.

L'ATI deve espletare le prestazioni contrattuali oggetto dei singoli contratti attuativi nell'ambito del cantiere dei lavori afferenti al Grande Progetto La Bandiera Blu del Litorale Domitio nei comuni di Carinola, Sessa Arunca, Cellole e Francolise di cui al Lotto 1 ovvero presso i propri uffici, a seconda della tipologia della prestazione contrattuale. Il luogo specifico di esecuzione della prestazione contrattuale sarà, di volta in volta, indicato dalla Regione nei singoli contratti attuativi.

I contratti attuativi comprensivi di tutte le prestazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni devono essere svolte nel rispetto del presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto di Servizi.

Tali contratti attuativi saranno stipulati con l'ATI a mezzo di scrittura privata.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'ATI, in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Regione non affiderà i singoli contratti attuativi. Il presente Accordo Quadro non determina, pertanto, alcun obbligo in capo alla Regione, ma unicamente l'obbligo di applicare al/i futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

Art. 4 - Decorrenza e Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di

sottoscrizione, durante i quali la Regione ha facoltà di procedere all'affidamento delle singole prestazioni definite dai successivi contratti attuativi.

L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso di avere efficacia all'esaurimento del corrispettivo del presente contratto.

Le parti del presente Accordo Quadro prendono atto che detto termine di "valore" è prioritario rispetto a quello "temporale" sopra indicato di 48 (quarantotto) mesi e che ciò non può costituire, a qualsivoglia titolo, motivo di pretesa nei confronti della Regione di indennizzo o maggior compenso.

Le parti prendono altresì atto che una volta decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla relativa stipula, anche se non sia stato interamente impiegato l'importo del valore stimato del presente accordo e anche se non fosse stata affidata alcuna attività, l'ATI non potrà vantare, nei confronti della Regione, alcun diritto, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il corrispettivo del presente contratto.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'ATI è obbligata ad eseguire le prestazioni che la Regione richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Qualora il termine di scadenza del contratto attuativo dovesse cadere in una data successiva a quella di scadenza del presente accordo, l'ATI deve garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi patti e condizioni del presente Accordo, senza che possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a

qualsiasi titolo.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere più conclusi dalla Regione con l'ATI altri contratti attuativi.

L'Accordo Quadro perderà efficacia prima della scadenza naturale, in caso di esaurimento, a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi, del corrispettivo di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo del presente Accordo Quadro è pari a Euro 224.310,00 (duecentoventiquattromilatrecentodieci/00) iva esclusa.

Tale importo è comprensivo dei corrispettivi dei singoli contratti attuativi che, presumibilmente, verranno stipulati nel rispetto della durata di cui all'articolo 4 del presente Accordo Quadro.

Il corrispettivo del presente Accordo Quadro è onnicomprensivo di tutto ciò che occorre per eseguire le prestazioni a regola d'arte, in particolar modo di tutte le attività indicate all'articolo 1, ai commi 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I corrispettivi dei singoli contratti attuativi saranno calcolati in base all'Elenco Prezzi indicato nel capitolato al netto del ribasso percentuale unico offerto dall'ATI pari al 25,23%.

I contratti attuativi sono stipulati a corpo. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”, oltre le disposizioni di cui all’allegato CSA Servizi - Parte Generale.

Art. 6 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento delle prestazioni rese dall’ATI sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo le modalità nello stesso indicate.

Le fatture per le prestazioni rese da ciascuna impresa dell’ATI saranno emesse nei confronti della Regione, unicamente dalla Società mandataria “Società Ares. s.r.l.”. La Regione pagherà l’importo fatturato alla Società Mandataria, che provvederà a corrispondere alla Società Mandante “Archeo&Restauri s.r.l.” quanto ad essa spettante per le prestazioni rese a favore della Regione.

In caso di mancato pagamento da parte della Società mandataria, la Società Mandante non potrà richiedere alla Regione il corrispettivo ad essa spettante per le prestazioni rese.

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale e con l’indicazione del Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche che sarà comunicato entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

L’ATI è obbligata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara

(CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'ATI oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato ad inserire, nei contratti sottoscritti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'ATI che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli.

In particolare, a tal fine, l'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, con nota prot. n. 541260 dell'11/9/2019 attesta che l'ATI ha comunicato il conto corrente, nonché la persona delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari.

L'ATI è obbligata a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC all'indirizzo: progettazione@pec.regione.campania.it o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la sede Ufficio Centrale Acquisti in Napoli alla Via Generale Orsini, 46 Napoli - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Ciascun Contratto Attuativo sarà stipulato con scrittura privata dal responsabile dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere".

Per ciascun servizio, indicherà almeno:

- a) l'oggetto del servizio;
- b) il dettaglio delle attività del servizio necessarie alla realizzazione del servizio medesimo;
- c) l'importo del singolo servizio con le specifiche prestazioni dei servizi;
- d) i termini di fatturazione;
- e) le interferenze del personale dell'operatore economico con i lavori del cantiere così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e le eventuali proposte integrative al piano medesimo con riferimento alle attività previste dal contratto attuativo;
- f) il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dopo la stipula del contratto attuativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto dal RUP/DEC con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalti.

Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto attuativo in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio specifico, salvo eventuali proroghe e rimodulazioni specifiche disposte dal R.U.P. eventualmente concesse in ragione dell'andamento delle attività di assistenza scientifica archeologica alle opere di scavo. In ogni caso, nel contratto attuativo sarà definito il crono-programma per la prestazione del servizio con identificazione della data di ultimazione del servizio.

ART. 8 - Obbligazioni dell'ATI

L'ATI accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni, termini e modalità contenute nel presente Accordo Quadro e nei successivi contratti attuativi.

Si obbliga, inoltre:

- rispettare ed eseguire, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto con l'offerta tecnica ed economica di cui all'articolo 1 del presente Accordo;
- stipulare su richiesta del RUP, ogni singolo contratto attuativo ad eseguire le prestazioni contrattuali con la diligenza professionale richiesta ed a regola d'arte;
- tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro. Pertanto, l'ATI ha l'obbligo di comunicare alla Regione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

L'ATI accetta le condizioni del presente Accordo Quadro e si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali oggetto dei singoli appalti specifici nel rispetto delle norme applicabili vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nonché nelle Specifiche Tecniche afferenti ciascun contratto attuativo.

In ogni contratto attuativo verranno di volta in volta stabiliti i livelli minimi di servizio e le penalità applicabili in caso di inosservanza degli stessi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nell'Accordo Quadro, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro e a quant'altro offerto nel rispettivo

Appalto Specifico.

L'ATI si obbliga espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo e delle Prestazioni Contrattuali secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro nell'Offerta e nel/nei successivo/i contratto/i.

L'ATI si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Regione, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'ATI si obbliga a sottoscrivere tutti i contratti attuativi al presente Accordo Quadro, dietro richiesta della Regione.

Art. 9 -Varianti

Non sono autorizzate varianti.

Art. 10 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto attuativo per l'esecuzione dei Servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla consegna del servizio, dei report e di qualsiasi altro ritardo addebitabile all'ATI, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero virgola venti per cento) dell'importo dello specifico del contratto applicativo.

La medesima penale verrà applicata laddove la competenza e la professionalità degli archeologi dell'ATI che dovranno effettuare l'assistenza scientifica archeologica agli scavi non risultassero allineate con quelle indicate nell'Offerta Tecnica.

La Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo del presente Accordo Quadro al giorno, per ciascuna figura

non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto attuativo salvo il danno ulteriore.

Analogamente, la Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al C.S.A. di Servizi – Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo Quadro.

Art. 11- Risoluzione dell'accordo quadro

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'ATI delle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi, dal Capitolato Speciale di Appalto, il presente Accordo può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'ATI non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c. che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'ATI senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da

- pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
 - f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli altri organi competenti;
 - g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
 - h) errori materiali nell'esecuzione del servizio e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., costituiscono cause di risoluzione: a) il mancato rinnovo o reintegrazione delle polizze; b) grave ritardo nell'inizio del servizio (si considera grave il ritardo nell'inizio del servizio superiore a 5 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio); c) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; d) mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi delle attività di assistenza scientifica archeologica.

In caso di risoluzione la Regione si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione del servizio ai concorrenti classificati nella graduatoria della gara in posizione successiva rispetto all'ATI e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. la risoluzione opera di diritto.

E', altresì, in facoltà della Regione di risolvere l'Accordo Quadro allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive dell'ATI riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, la risoluzione dell'Accordo Quadro è dovuta laddove nei confronti dell'ATI sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R.

Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'ATI al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto dell'ATI con riferimento alle norme a tutela della sicurezza, alle norme del Codice di Comportamento, al Dovero di Riservatezza, alla tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi – Parte Generale.

Art. 12 - Recesso

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o di raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso la Regione si obbliga a pagare all'ATI un'indennità corrispondente alle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di consistenza redatto dal DEC.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'ATI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'ATI la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, l'ATI avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 13- Verifica di conformità

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla conclusione di ogni singolo contratto attuativo, è avviata dal RUP la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Parte Generale.

Art. 14 - Garanzia Definitiva

L'ATI, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro ha prestato garanzia mediante polizza fidejussoria, n. N00895/109428453, emessa in data 25.07.2019 dalla Compagnia GROUPAMA Assicurazioni via Trice Alessio AIROLA (BN).

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'ATI, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell'ATI sono disciplinati dal CSA di Servizi – Parte Generale e dalla vigente normativa.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo dell'ATI procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione potrà dichiarare risolto il presente Accordo Quadro.

Art. 15 - Clausola di manleva e copertura assicurativa.

L'ATI tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

L'ATI assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa dell'assenza dell'operatore sul cantiere e di qualsiasi altro ritardo e/o inadempimento dovuto all'operatore economico, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'ATI ha presentato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi a primo contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi – Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La predetta copertura è costituita mediante Polizza n.109533026, emessa in data 29.07.2019 dalla Compagnia GROUPAMA Assicurazioni via Trice Alessio 82011 AIROLA (BN) N00895, per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di Euro 500.000 che copre le attività di servizio svolta della impresa.

Art. 16 - Cessione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi e Cessione dei crediti.

È fatto assoluto divieto all'ATI di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, comma 2, c.c. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte dell'ATI neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dall'ATI che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 17 - Subappalto, sub-contratti

L'ATI non può avvalersi del subappalto. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Accordo si intenderà risolto ipso facto.

L'ATI, qualora necessario, per attività complementari dà atto alla Regione della

necessità di attivare un sub-contratto, che comunque non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'ATI, che rimane l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione; peraltro, l'ATI è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili al subcontraente, come altresì previsto dal Capitolato Speciale.

L'ATI, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato all'adempimento delle norme contenute nel CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia nel rispetto delle condizioni fissate nel presente Accordo quadro.

Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione al RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la

finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 20 - Obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità” e Codice del comportamento.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'ATI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Con la sottoscrizione del contratto, l'ATI si obbliga al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a carico della Società comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e darà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

L'ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29/8/2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - Clausola Antipantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., l'ATI con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'ATI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'ATI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Aggiudicatario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi:

1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it

2) ATI: aresarcheologiasrl@pec.it

Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 23 - Foro competente esclusivo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito o in dipendenza dell'Accordo Quadro e/o del conseguente contratto di un Appalto Specifico, saranno decise con

competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 24 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisei pagine, di cui venticinque per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).